Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. N. Di Leo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 339/09 RGL pendente

tra

FIOM – CGIL, rappresentato da E. Sciancati e **FIM CISL** rappresentato da A. Bellisai, e difesi dagli Avv. Francioso e Raffa, C.so Italia 8, Milano

RICORRENTI

CONTRO

GRU COMEDIL SRL, con l'Avv A. Toffoletto, V. Archimede 56, Milano

RESISTENTE

sciogliendo la riserva assunta in data 6.2.09;

rileva:

IN FATTO

Con atto ex art. 28 della l. 300/70, depositato in data 21.1.09, FIOM – CGIL e FIM CISL hanno adito il Tribunale di Milano sostenendo come la GRU COMEDIL SRL il 16.12.08 avrebbe attuato un comportamento antisindacale consistito nella revoca della Cassa Integrazione Ordinaria che sarebbe stata convenuta con lo scritto tra le parti del 20.10.08, peraltro con contestuale avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

In particolare, hanno rilevato che la resistente avrebbe così unilateralmente receduto dagli accordi del 20.10.08 senza alcun consenso della FIOM – CGIL e FIM CISL e avrebbe pertanto posto in dubbio la credibilità delle OO.SS. di fronte ai lavoratori, vanificando i risultati della mediazione compiuta per giungere alle precedenti pattuizioni.

Per tal motivo, la parte attorea ha domandato che fosse dichiarata l'antisindacalità della condotta della GRU COMEDIL SRL e che venisse dichiarato che i 75 giorni di durata legale della procedura di riduzione del personale avviata il 16.12.08 possano decorrere solo dal 8.2.09 (data in cui sarebbe cessata la CIGO), con ordine alla convenuta di attenersi a tale diversa decorrenza.

La GRU COMEDIL SRL si è costituita, contestando le deduzioni e le domande avversarie e concludendo per il loro rigetto.

Ha, in particolare, sostenuto che, secondo quanto previsto dagli scritti del 20.10.08, non ci si troverebbe di fronte ad un Accordo Sindacale di carattere bilaterale, ma solo alla decisione del datore di lavoro di chiedere una Cassa Integrazione Ordinaria, con mera "presa d'atto" delle OO.SS, con conseguente facoltà di recesso unilaterale della resistente.

In più, secondo la tesi della convenuta, la chiusura della procedura di CIGO avrebbe posto nel nulla gli stessi Verbali del 20.10.08 che non si sarebbero più potuti considerare ad alcun fine.

Inoltre, la revoca della Cassa Integrazione Ordinaria per il venir meno dei suoi presupposti sarebbe stato un atto dovuto dinnanzi all'ente previdenziale a fronte dell'aggravarsi della crisi nel settore delle gru automontanti che avrebbe determinato la decisione di chiudere definitivamente lo stabilimento di Cusano Milanino che le produce, non potendo sussistere una condotta antisindacale per una decisione legittima aziendale, non sussistendone, peraltro, neppure l'elemento soggettivo.

Infine, secondo la resistente, la FIOM – CGIL e FIM CISL non avrebbero in alcun modo perso di credibilità, ma, all'opposto, avrebbero ricevuto diverse adesioni (di 43 dipendenti su 45 presso Cusano Milanino).

All'udienza, il Giudice, udita la discussione, grazie agli elementi apportati nella stessa ha tentato la conciliazione. Quindi, il 6.2.09, verificata l'impossibilità conciliativa, ha invitato ancora i procuratori alla discussione orale e si è riservato di decidere.

IN DIRITTO

Il ricorso ex art. 28 S.L. è fondato.

E' da sottolineare, innanzitutto, come sia pacifico come tra le OO.SS. e la GRU COMEDIL SRL sia stato posto in essere lo scritto del 20.10.08 (doc. 6 ric.) e come, tuttavia, la resistente il 16.12.08 abbia revocato la Cassa Integrazione Ordinaria prevista da detto documento, con contestuale avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

Essendo controversa la natura del documento menzionato del 20.10.08, si deve chiarire come non sia dubitabile come costituisca un accordo negoziale di natura bilaterale.

Per definirne, infatti, la caratura sostanziale non possono certo essere decisivi i termini "la FIM CISL e la FIOM – CGIL *prendono atto*" insiti nel parallelo verbale redatto in pari data di fronte all'Assolombarda (doc. 6 *bis*. ric.), ma deve essere evidenziato, ex art. 1362 cc, come tanto il tenore letterale quanto l'analisi di quelle che possano essere le intenzioni comuni delle parti desumibili dal testo del doc. 6 ric. rendano esplicito come l'atto costituisca l'incontro delle loro volontà per gestire lo stato di crisi della GRU COMEDIL SRL presso l'unità di Cusano Milanino con pattuizione di un periodo di Cassa Integrazione Ordinaria di tredici settimane.

Dal lato letterale, sono chiari in tal senso le locuzioni "*Le parti hanno convenuto*" (posta nelle premessa), "*Le intese* sulla CIGO" (di cui alla lett. f) e l'intera lett. b) nella quale è stabilita una analisi congiunta dell'andamento della Cassa Integrazione Ordinaria, che rendono espresso come il testo sia l'esito di una contrattazione e di una "intesa".

Dal lato dell'indagine dell'intenzione delle parti, appare evidente come, in una situazione di crisi nota ed accettata da entrambi i contraenti, la GRU COMEDIL SRL avesse ipotizzato la soluzione della CIGO e FIOM – CGIL e FIM CISL l'avessero accettata per evitare mali peggiori (non avendo altrimenti altre ragioni le OO.SS. per aderire ad una tale soluzione), come, ad esempio, avrebbe potuto essere la risoluzione di rapporti di lavoro.

Non vi è dubbio, quindi, che il documento del 20.10.08 costituisca, per *causa* e *incontro di volontà* degli stipulanti, un valido accordo negoziale di carattere bilaterale destinato ad una gestione concordata dello stato di crisi, potendosi definire un "*accordo gestionale*".

E' agevole, allora, rilevare come *non costituendo una pattuizione a tempo indeterminato*, ma di durata limitata (le tredici settimane di CIGO, come indicato nella premessa alla stessa), non poteva essere disdettato da una sola parte (cfr. Cass.

Sentenza n. 18508 del 20/09/2005), ma una sua modifica avrebbe richiesto il consenso anche delle OO.SS..

Né si potrebbe affermare, come sostiene la convenuta, che la revoca della CIGO avrebbe determinato automaticamente l'effetto di annullare detto accordo, restandosi nell'ambito della problematica di un recesso unilaterale.

E neppure che la risoluzione unilaterale, senza accordi con FIOM – CGIL e FIM CISL, avrebbe trovato ragione nell'aggravarsi dello stato di crisi che vi sarebbe stato in novembre e dicembre del 2008, laddove la flessione degli ordini di gru automontati sarebbe calata dal 41,25% al 78,95%.

Resta, infatti, del tutto indimostrato che una Cassa Integrazione Ordinaria sarebbe stata compatibile con una flessione di ordini di gru automontati fino al 41,25% e non fino al 78,95%, ponendosi l'assunto, in assenza di ulteriori dati di raffronto, come una mera affermazione aziendale.

Peraltro, poi, ancora con riferimento alla scelta o all'affermata inevitabile esigenza della GRU COMEDIL SRL di revocare la CIGO per non incorrere in contrasti con l'ente previdenziale per assenza di presupposti (carenza, peraltro, come detto, non dimostrata), si rammenti che la Corte di Cassazione ha chiarito che "*ai fini dell'ammissione al beneficio dell'integrazione salariale ordinaria, il requisito della certezza della riammissione, entro breve periodo, dei lavoratori sospesi dall'attività produttiva dell'impresa - ex art. 5 D.L. C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869, implicitamente recepito dall'art. 1 legge 20 maggio 1975 n. 164 - va inteso, più che in termini di certezza, come ragionevole prevedibilità, in base ad una considerazione della situazione "ex ante", della ripresa lavorativa entro breve seppur imprecisato periodo, derivandone che, una volta che l'autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria sia stata disposta in base ad un giudizio positivo da parte dei competenti organi della c.i.g. circa la sussistenza del requisito, essa non può essere ritenuta illegittima e quindi disapplicata dal giudice in base ad un'erronea interpretazione rigoristica dello stesso requisito, ne' può essere revocata dall'INPS (che, altrimenti, resta direttamente esposto all'azione dei lavoratori già ammessi al beneficio), in relazione al licenziamento o alle dimissioni di taluni dipendenti dell'impresa o alla mera cessazione dell'attività produttiva dovuta ad evenienze sopravvenute o a concrete aspettative rimaste senza esito*" (cfr. Cass. Sentenza n. 2138 del 14/02/2001 ; Cass. sentenza n. 5084 del 19/08/1986).

Perciò non può trovare giustificazione il recesso unilaterale dall'accordo del 20.10.08 da parte della GRU COMEDIL SRL.

Per di più, contemporaneamente, la resistente ha dato corso ad una procedura di licenziamento collettivo, senza preoccuparsi dell'affidamento ingenerato nei sindacati e nei lavoratori con l'Accordo del 20.10.08, nel quale, evidentemente, nel convenirsi una Cassa Integrazione Ordinaria, si era posta l'aspettativa, o meglio, l'obbligazione che per almeno tredici settimane non si sarebbe proceduto alla risoluzione dei rapporti.

Cioè, la pattuizione del 20.10.08 ha un duplice contenuto: da un lato stabilisce la CIGO (con previsione esplicita), dall'altro, presuppone implicitamente l'accordo delle parti per cui disponendosi una CIGO non si sarebbe avviata una incompatibile fase di licenziamenti ex art. 4 della l. 223/91, essendo conciliabile la Cassa Integrazione Ordinaria solo con una *ripresa* dell'attività a breve termine.

Non vi è chi non veda, a tal punto, come la GRU COMEDIL SRL non avesse legittimazione a recedere unilateralmente dall'Accordo del 20.10.08 e soprattutto ad avviare una procedura di licenziamento collettivo, vanificando ogni pattuizione e minando, al contempo, la credibilità da parte dei lavoratori nell'efficacia delle intese concluse con i sindacati.

Si deve, allora, qualificare come antisindacale la condotta datoriale e si deve rammentare come secondo la Corte di Cassazione sia sufficiente che il comportamento

controverso leda "*oggettivamente*" gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario raggiungere la prova anche di uno "*specifico intento lesivo*" che abbia animato il datore di lavoro (cfr., sul punto, ad es., Cass. Sentenza n. 7706 del 22/04/2004; Cass. Sentenza n. 1684 del 05/02/2003) né di un danno concreto, essendo sufficiente l'attitudine lesiva dell'atto (cfr. Cass. Sentenza n. 1364 del 09/02/1991).

Potendosi, quindi, constatare l'antisindacalità del contegno datoriale, si deve accogliere la domanda attorea volta a rimuoverne gli effetti.

Posto, infatti, che la revoca della CIGO e l'avvio della procedura per licenziamento collettivo hanno invalidato la credibilità di un accordo (e dei sindacati stipulanti) che *avrebbe garantito che non si sarebbe dato corso a procedimenti di recesso per tredici settimane, ovvero fino all'8.2.09*, si deve ripristinare detta situazione originariamente convenuta tra le parti il 20.10.08 e dichiarare che i 75 giorni di durata legale della procedura di riduzione del personale avviata il 16.12.08 possano decorrere solo dal 8.2.09, con ordine alla convenuta di attenersi a tale diversa decorrenza.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione della soccombenza della GRU COMEDIL SRL.

PQM

rilevata l'antisindacalità della condotta della GRU COMEDIL SRL, dichiara che i 75 giorni di durata legale della procedura di riduzione del personale avviata il 16.12.08 possono decorrere solo dal 8.2.09, con ordine alla convenuta di attenersi a tale diversa decorrenza.

Condanna la GRU COMEDIL SRL a rifondere alla parte attorea le spese di lite per € 2500,00, oltre accessori.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 9.2.09

Il Giudice
Dott. N. Di Leo

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano
OGGI 10 FEB. 2009
IL CANCELLIERE
Antonio Milano
10 FEB. 2009